

**FAQ – AVVISO N. 1 FOSMIT**  
**“MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**NEI TERRITORI MONTANI”**

**Quesito n. 1**

**D. “Le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria, sono quelle che vengono liquidate dopo tale data o quelle che vengono impegnate dopo tale data? Ad esempio un incarico di progettazione affidato con fondi comunali prima di giugno ma che verrà pagato presumibilmente a settembre è una spesa che può essere ammessa?”**

R. Ai sensi dell'art.7 dell'Avviso sono ammissibili le spese impegnate e liquidate successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con il decreto dirigenziale del settore competente.

Tuttavia, è ammissibile la spesa per l'affidamento di un incarico di progettazione con le caratteristiche da voi indicate, purché tale spesa sia sostenuta da parte del comune (con risorse proprie o con altre fonti di finanziamento) a valere sulla quota del cofinanziamento di almeno il 10% che deve essere assicurata al progetto (da documentare anch'essa nel rendiconto finale), ed effettuata non antecedentemente alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale che approva gli elementi essenziali del Bando (ovvero D.G.R. n. 191 del 26 febbraio 2024).

**Quesito n. 2**

**D. “Nella scheda progetto (Allegato C) nella sezione 6) Obiettivi del progetto e risultati attesi di medio-lungo periodo si fa riferimento a stime e indicatori. Si richiede di riportare alcune indicazioni a titolo esemplificativo relative alla corretta compilazione”.**

R. Si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un caso di stime ed indicatori per un progetto avente ad oggetto “MISURE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UNA SPECIFICA AREA MONTANA” :

STIME (GLI EFFETTI POTENZIALMENTE ATTESI DALLE ATTIVITA' PROGETTUALI):

- n° 2 muri di sostegno consolidati

INDICATORI (GLI OUTPUT PROGETTUALI AD ESITO DEL PROGETTO):

- n° 2 muri di sostegno consolidati

**Quesito n. 3**

**D. “Al punto 6 dell'Avviso “Risorse Finanziarie” è indicato che il contributo concesso non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto e che per i comuni montani o parzialmente montani il limite del finanziamento è fissato per € 200.000,00. Il restante 10% deve essere contenuto nell'importo di € 200.000,00, quindi il soggetto finanziatore ammette al massimo € 180.000,00 e il Comune € 20.000,00, oppure il soggetto finanziatore ammette € 200.000,00 ed il cofinanziamento del 10% si intende ulteriore a tale somma?”**

R. L'art.6 dell'Avviso dispone che il finanziamento del fondo non può superare il 90% del costo complessivo del progetto. L'ente deve quindi assicurare una quota pari ad almeno al 10% di compartecipazione alla spesa complessiva del progetto. Pertanto, se l'ente ha intenzione di richiedere un contributo pari ad € 200.000,00 euro (cioè il massimo richiedibile per il singolo progetto in caso in cui il presentatore sia un singolo comune), il valore complessivo del progetto deve essere almeno pari ad euro 222.222,22 quindi il cofinanziamento da assicurare da parte del comune (con risorse proprie o con altre fonti di finanziamento) deve essere almeno pari ad euro 22.222,22.

**Quesito n. 4**

**D. “Per quanto riguarda i Comuni Parzialmente Montani, in relazione alla localizzazione degli interventi, posto che le aree comunali montane della Toscana sono quelle elencate all'all. B della L.R. 68/2011, si chiede se la loro puntuale identificazione debba avvenire attraverso questo portale: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/territorimontani.html>”**

R. L'art.4 dell'Avviso “Localizzazione degli Interventi” dispone che essi siano localizzati esclusivamente in zona classificata montana ai sensi dell'art.87 comma 5 della l.r. 68/2011 e individuati nell'Allegato B alla l.r. n.68/2011. Tuttavia può essere programmato un intervento che coinvolge anche altre aree del territorio comunale purché risulti pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto e sia prevalente la ricaduta dello stesso su territorio classificato montano. Detto ciò, nel formulario telematico di presentazione della domanda, il campo relativo alla localizzazione dell'intervento è descrittivo, per cui può essere

**FAQ – AVVISO N. 1 FOSMIT**  
**“MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**NEI TERRITORI MONTANI”**

indicata semplicemente l'area o ancora meglio la stessa può essere perimetrata puntualmente tramite il Geoscopio al link: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/territorimontani.html>

**Quesito n. 5**

**D. “In relazione alla definizione dei costi ammissibili, posto che gli avvisi indicano l'art. 3 comma 18 della legge 350/2003 come declaratoria di riferimento per gli investimenti, si chiede se e quali altre categoria di spesa siano applicabili per la realizzazione degli interventi (servizi, personale, ecc...)”**

R. Sono ammissibili, oltre alle spese di investimento classificate ai sensi dell'art.3, comma 18 della L.350/2003 anche le spese generali connesse all'investimento ed espressamente indicate nell'intervento.

Per esempio sono ammissibili le spese per prestazioni di servizio, purché strettamente connesse all'intervento e opportunamente descritte e motivate all'interno del formulario telematico di candidatura e/o nella Scheda progetto (allegato C) nella sezione 5) Quadro economico dettagliato per ogni singola voce di spesa.

La spesa di personale interno all'ente beneficiario può essere fatta valere come quota di cofinanziamento propria del progetto, purché tale spesa sia direttamente ed univocamente correlata al progetto stesso. La quota di cofinanziamento dovrà risultare dalla rendicontazione finale del progetto; nel caso specifico del personale, il comune dovrà produrre un'attestazione relativa al numero delle ore/giornate dedicate al progetto di ogni singolo lavoratore in base al costo orario di ciascuno.

**Quesito n. 6**

**D. “La presentazione della domanda di contributo da parte dell'Unione esclude la possibilità che ogni singolo comune associato possa presentare a sua volta la domanda? “**

R. Sì, è esclusa questa possibilità.

**Quesito n. 7**

**D. “Può essere programmato un progetto presentato da un'Unione di Comuni che si compone di tanti interventi diversi da realizzarsi nei vari comuni partecipanti seppur tutti concorrenti ad un'unica finalità? “**Dei 6 comuni interessati dal progetto, 4 sono montani mentre 2 sono parzialmente montani. Uno degli interventi che vorremmo realizzare consiste nella creazione di un sentiero che tocca 3 comuni di cui 2 parzialmente montani; poiché l'intervento ha chiaramente una valenza comprensoriale, possiede i requisiti per accedere alle risorse del Fondo?”****

R. Sì, l'importante è che sia garantita l'unitarietà dell'intervento (ed un CUP unico).

Si ricorda inoltre che l'art.4 dell'Avviso “Localizzazione degli interventi” stabilisce che l'intervento deve essere localizzato esclusivamente in zona classificata montana e qualora lo stesso risulti articolato su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto. Pertanto, è ammissibile un intervento per il quale sia oggettivamente motivata la valenza comprensoriale, purché sia dimostrata la prevalente ricaduta sul territorio classificato montano.

**Quesito n.8**

**D. “Fra le tipologie di spese ammissibili, possono rientrare le spese di promozione (materiale cartaceo, web ecc...)? E le spese per sostenere delle convenzioni con associazioni per il recupero dei luoghi e mantenimento degli interventi?”**

R. Ai sensi dell'art. 7 “Ammissibilità delle spese” le risorse del Fosmit possono essere utilizzate esclusivamente per spese di investimento per la realizzazione di interventi, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi.

Pertanto, le spese di promozione e quelle per sostenere le convenzioni con le associazioni per il recupero dei luoghi, se finalizzate alla realizzazione dell'investimento, potranno essere riconosciute, mentre non saranno ammissibili le spese sostenute per il mantenimento nel tempo dell'intervento stesso.

**FAQ – AVVISO N. 1 FOSMIT**  
**“MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**NEI TERRITORI MONTANI”**

**Quesito n. 9**

**D. “Il cofinanziamento deve essere assicurato in risorse effettive oppure può essere riconosciuto anche come spese di personale sia dipendente degli enti che esterno?”**

R. La spesa di personale interno agli enti beneficiari oppure la spesa per consulenze esterne possono essere fatte valere come quota di cofinanziamento propria del progetto, purché tali spese siano direttamente ed univocamente correlate al progetto stesso.

Ad esempio: un tecnico comunale lavora direttamente alle attività progettuali per il 30% del suo tempo di lavoro annuo. In questo caso è ammesso riportare nel cofinanziamento il 30% della spesa annua sostenuta per il pagamento dello stipendio lordo al dipendente tecnico comunale.

La quota di cofinanziamento dovrà risultare dalla rendicontazione finale del progetto; nel caso specifico del personale, il comune dovrà produrre un'attestazione relativa al numero delle ore/giornate dedicate al progetto di ogni singolo lavoratore in base al costo orario di ciascuno.

**Quesito n.10**

**D. “Il cofinanziamento può essere coperto attraverso altre somme messe a disposizione da enti pubblici e/o privati per il progetto oggetto di domanda?”**

R. Sì. Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto, la quale può essere assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.

**Quesito n.11**

**D. “Quale livello di progettazione occorre per presentare la domanda?”**

R. Ai fini della presentazione della proposta progettuale, non è richiesto alcun livello di progettazione. Da tenere in considerazione che la realizzazione del progetto deve avvenire entro la scadenza tassativa del 31 agosto 2026.

**Quesito n.12**

**D. “E’ prevista una scadenza per la realizzazione del progetto?”**

R. L’art.13 dell’Avviso “Tempi di realizzazione degli interventi”, dispone che il progetto finanziato deve essere realizzato entro il 31 agosto 2026, non prorogabile (ai sensi dell’art.2 c. 10 del Decreto del Ministro degli Affari e le Autonomie del 4 agosto 2023 pubblicato in data 18 settembre 2023).

**Quesito n.13**

**D. “Qual è la cifra massima ammissibile per ogni singolo progetto?”**

R. L’art.6 “Risorse finanziarie” stabilisce che il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in: euro 400.000,00 per le Unioni di comuni ed euro 200.000,00 per i comuni montani e parzialmente montani.

**Quesito n.14**

**D. “I singoli comuni facenti parte di Unioni possono presentare un loro progetto?”**

R. Questa possibilità è assolutamente esclusa. Un Comune facente parte dell’Unione può partecipare solo all’interno dell’Unione, non può presentare un progetto singolarmente.

**Quesito n.15**

**D. “La quota di cofinanziamento richiesta dal Bando deve essere interamente nel bilancio dell’Unione nel caso in cui un progetto sia presentato dall’Unione, o può essere anche suddivisa sul bilancio degli enti afferenti alla stessa?”**

R. Nella ipotesi di progetto presentato da singola Unione di Comuni, le modalità di copertura della quota di cofinanziamento devono risultare negli atti dalla medesima adottati con riferimento all’intervento oggetto di finanziamento, a prescindere che le risorse siano allocate sul bilancio degli enti aderenti alla Unione. Si ricorda che gli enti beneficiari sono gli unici responsabili della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, nonché in materia di aiuti di Stato.

In sede di rendicontazione finale del progetto, l’Unione di Comuni dovrà dichiarare tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, avendo cura di indicare i riferimenti ai corrispondenti giustificativi, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite del 90% di cui all’art.6 “Risorse finanziarie”.

**FAQ – AVVISO N. 1 FOSMIT**  
**“MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**NEI TERRITORI MONTANI”**

**Quesito n.16**

**D. “Le spese ammissibili di cui all’art. 7 “Ammissibilità delle spese” sono da considerarsi IVA inclusa?”**

R. Si.

**Quesito n. 17**

**D. “Abbiamo appena scaricato tutta la documentazione relativa al bando Contributi Fosmit 2023 per prevenire il rischio di dissesto idrogeologico nei territori montani” il nostro Comune risulta tra quelli inseriti nell’Ordinanza commissariale n. 128 del 22-12-2023. Ha diritto ad essere ammesso prioritariamente al finanziamento?**

R. Si. Come dispone l’art. 12 “Ammissione al finanziamento”, attinente al vostro caso, gli enti rientranti nell’Allegato A dell’Ordinanza Commissariale n. 128 del 22.12.2023 possono essere ammessi prioritariamente al finanziamento. Il medesimo diritto è maturato da tutti gli enti rientranti anche nei seguenti atti: Ordinanza commissariale n. 108 del 01-12-2023 e Ordinanza commissariale n. 98 del 15-11-2023.

**Quesito n. 18**

**D. “Il nostro Ente ha intenzione di presentare domanda di contributo su entrambi gli avvisi, è possibile?”**

R. Si. Ai fini del finanziamento è da tenere in considerazione quanto riportato all’art. 12 “Ammissione al finanziamento”: se l’ente proponente ha presentato domanda di partecipazione ad entrambi gli Avvisi n.1 e n.2, e si trovi utilmente classificato in entrambe le graduatorie avrà diritto a ricevere il solo finanziamento riguardante il progetto presentato sull’Avviso n.1, fatta salva la possibilità di vedere finanziato anche il proprio progetto relativo all’Avviso n.2 qualora, dopo il completo scorrimento della graduatoria con attribuzione del finanziamento a tutti gli enti in essa presenti non già finanziati sull’Avviso n.1 e a fronte della presenza di risorse non ancora assegnate, esso si trovi utilmente collocato ai fini dell’assegnazione del contributo.

**Quesito n.19**

**D. Nella scheda progetto (Allegato C) nella sezione 7 Cronoprogramma è richiesto di compilare la tempistica di realizzazione del progetto. Come data di “chiusura intervento” è necessario mettere la data della conclusione dell’attività progettuale oppure la data di rendicontazione del progetto?**

R. Come data di chiusura dell’intervento si richiede di inserire la data presunta di conclusione del progetto che coincide con il collaudo dell’intervento medesimo. Il progetto deve concludersi entro il termine del 31 Agosto 2026, mentre la rendicontazione finale delle spese deve essere presentata entro 60 giorni successivi al 31 Agosto 2026.

**Quesito n.20**

**D. “In fase di presentazione della candidatura è necessario allegare la Delibera di Giunta che approva il progetto?”**

R. No. Nella compilazione della domanda non è richiesto di allegare la Delibera di Giunta che approva il progetto.